DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.
(Registrato alla Corte dei Conti il 17.6.2008, reg. 1, fgl. 19)

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 16 maggio 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)";

emana

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli allestimenti mobili di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sono collocati sulle piazzole di cui all'articolo 8 e comprendono quelli individuati all'articolo 4 bis, comma 3, della legge provinciale nonché ogni altro mezzo mobile di soggiorno trainabile e facilmente asportabile dalle piazzole.";

b) al comma 2 bis, le parole: " Le case mobili di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurarne un corretto inserimento paesaggistico e salvaguardare l'assetto delle rive dei laghi, le case mobili";

c) al comma 2 bis dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) essere collocate ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.";

d) al comma 2 ter le parole: "ogni anno da un tecnico abilitato" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla struttura provinciale competente in materia di turismo".

Art. 3
Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso il campeggio, gli allestimenti mobili, gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti.".

Art. 4
Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. La realizzazione di nuove aree di sosta in zone di protezione dei laghi è consentita solo in spazi adiacenti ad un campeggio ed in posizione arretrata rispetto alle rive dei laghi in modo da assicurare una idonea fruibilità pubblica delle stesse; sui fronti perimetrali dell'area a visuale libera devono altresì essere collocate idonee misure di mascheramento realizzate con essenze arboree locali. Nelle aree di protezione dei laghi non si applica il comma 4 del presente articolo.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

[illegible]
le per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate."

Art. 7
Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituito dal seguente:
"1. Tra le gravi irregolarità di ordine tecnico amministrativo previste dall'articolo 15, comma 1 ter, della legge provinciale rientra la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 12, commi 1, 2 bis e 2 ter.""

Art. 8
Sostituzione della Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.

1. La Tabella A del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituita dall'allegato A di questo regolamento.

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Per le case mobili insediate nei campeggi alla data del 21 novembre 2007, il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 (Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale), è rilasciato ove siano rispettate le condizioni previste dalla lettera c bis) del comma 2 bis dell'articolo 12, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per le domande di aggiornamento dell'autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento se, alla medesima data, non sia ancora stato adottato il provvedimento di aggiornamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 maggio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Allegato

"mini piazzola" "piazzola camper-stop"	15 24	15 24	15 24	15 24
Sezione B - Capacità ricettiva *(persone)* "piazzola standard" "maxi piazzola gruppi" con superficie minima mq. 90 "maxi piazzola gruppi" incremento della capacità ogni 6 m2 aggiuntivi "mini piazzola" "piazzola camper-stop" "allestimenti stabili e unità abitative" (il rapporto minimo superficie lorda/persona è di metri quadrati 8)	 3-4 7 1 2 3-4 2-5	 3-4 7 1 2 3-4 2-5	 3-4 7 1 2 3-4 2-5	 3-4 7 1 2 3-4 2-5
Sezione C - Dotazioni igieniche *Sevizio igienico comune (numero persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola e quelle destinate ad alloggiare in case mobili, in allestimenti stabili e in unità abitative dotate di bagno)* - wc (in locali separati e distinti per sesso) - lavabi (in locali distinti per sesso)	 30 30	 25 25	 20 20	 18 18

- docce (in locali distinti per sesso)	50	40	30	25
- asciugacapelli (almeno uno per sesso e per ciascun blocco servizi)	Si	Si	Si	Si
		500	400	300
Bagno per disabili (numero minimo per esercizio)				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	2*
* almeno uno per sesso				
Bagno riservato alla piazzola (numero persone per bagno)				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	-	-	-	300
Locale lavaggio stoviglie (in locale separato (*) - numero persone per elemento)				
- lavelli stoviglie	50	40	30	25
Locale lavaggio biancheria (in locale separato (*) - numero persone per elemento)				
- lavatoi biancheria (una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività)	90	80	70	60
- lavatrici	-	-	400	300
- asciugabiancheria	-	-	-	300
- stirabiancheria dotata di asse da stiro con ferro (in locale apposito per quattro stelle)	-	-	500	400
Locale vuotatoio (in vano separato)				
- vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente	1	1	1	1
Bagno in allestimento stabile o unità abitativa				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
(*) nei campeggi situati ad una altitudine inferiore a 500 metri sul livello del mare è consentito realizzare, in alternativa al locale, uno spazio dotato di idonea copertura				
Sezione D - Ulteriori dotazioni				
- prese acqua potabile (numero piazzole per erogatore)	100	80	60	40
- area giochi bambini (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n.)	1	1		
- parco giochi attrezzato (n.)			1	1
- bagno riservato alla piazzola nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- lavastoviglie	1	1	1	1
- bar	2	2	2	2
- ristorante	2	2	2	2
- market	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini	1	1	1	1
- locale ad uso comune	1	1	1	1
- cucina ad uso comune	1	1	1	1
- barbecue fisso nella percentuale minima dell'1% ovvero del 2% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole	1	1	1	1
- baby room	1	1	1	1
- bagno riservato ai bambini dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
Attrezzature sportive e ricreative del campeggio (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio/in convenzione a tariffe agevolate nel raggio di 2 km)		3	6	11

- campo calcetto/calcio		1/1	1/1	1/1
- campo basket/volley		1/1	1/1	1/1
- campo bocce		1/1	1/1	1/1
- campo minigolf		2/1	2/1	2/1
- campo tennis		2/1	2/1	2/1
- campo pattinaggio		2/1	2/1	2/1
- bowling		2/1	2/1	2/1
- percorso vita		2/1	2/1	2/1
- piscina scoperta/coperta		2/1	2/1	2/1
- piscina per bambini		2/1	2/1	2/1
- darsena per imbarcazioni		2/1	2/1	2/1
- ricovero per moto/biciclette		1/0	1/0	1/0
- tiro con l'arco (con relativa attrezzatura)		1/0	1/0	1/0
- solarium		1/0	1/0	1/0
- servizi per il benessere, es. sauna/bagno turco, palestra ecc. (da considerarsi singolarmente)		2/1	2/1	2/1
- tennis tavolo		1/0	1/0	1/0
- biliardo		1/1	1/1	1/1
Prestazione di servizi obbligatori				
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 8 ore su 24	si			
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 10 ore su 24		si		
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 12 ore su 24			si	
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 16 ore su 24				si
(la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	si	si	si	si
- servizio di accompagnamento ospiti alle piazzole con ulteriore addetto (12 ore su 24)				si
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno	si	si	si	
- riassetto dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno			si	
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato due volte al giorno				si

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno

all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

La legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (BU 18 dicembre 1990, n. 56), come da ultima modificata dall'articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 (BU 20 novembre 2007, n. 47, suppl. n. 2), concerne "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali".

Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (BU 1° ottobre 2002, n. 41) concerne "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto".

- L'articolo 3 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 3
Ingressi

1. Per ogni campeggio non possono essere previsti più di due ingressi per il pubblico, che devono essere costantemente sorvegliati. Sono consentiti altri ingressi purché non utilizzabili dal pubblico e provvisti di idonea chiusura.

1 bis. In caso di campeggi confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra gli stessi, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.

2. L'ingresso principale deve essere sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli, anche in presenza di temporaneo stazionamento di un altro veicolo con relativo traino.

3. Il locale di ricevimento degli ospiti è realizzato in apposita struttura ed è posto in corrispondenza dell'ingresso principale del campeggio.

c) essere posizionate in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;

c bis) essere collocate ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.

2ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2bis deve essere certificata **ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla struttura provinciale competente in materia di turismo.** Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma ed al comma 2bis le case mobili sono assimilate agli allestimenti stabili ed assoggettate alla relativa disciplina.

3. I mezzi mobili di soggiorno indicati dai commi 1 e 2 non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici."

- L'articolo 2, comma 3, della citata LP n. 33 del 1990 dispone:

"Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di

"campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14."

- L'articolo 4bis, comma 3, della citata LP n. 33 del 1990 dispone:

"Tra gli allestimenti mobili di cui ai commi 1 e 2 rientrano comunque tende, roulotte, caravan e case mobili messi temporaneamente a disposizione dei turisti."

Nota all'articolo 3

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 13 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 13
Alloggio del gestore

1. All'interno dell'area destinata a campeggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale del comune.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso il campeggio, gli allestimenti mobili, gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti."

Nota all'articolo 4

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

tutte ore consecutive, sono consentite più soste purché trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra.

3ter. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3bis configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione.

4. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali i comuni possono di volta in volta destinare aree, anche se sprovviste delle dotazioni previste dal comma 1, alla sosta di autocaravan, purché la stessa non superi le 48 ore."

Nota all'articolo 5

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 18 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 18
Documentazione

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 3 della legge provinciale è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto **corredata di un foglio riepilogativo dello stato futuro degli elementi per la classificazione del campeggio secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo;**
b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio;
c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a 1:500, indicante la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli eventuali movimenti di terra;
f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione;
g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

1bis. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, le strutture provinciali competenti in materia di prevenzione incendi e di bacini montani comunicano alla struttura provinciale competente in materia di turismo che ne ha fatto richiesta, entro 20 giorni dal suo ricevimento, eventuali prescrizioni da adottarsi nella realizzazione del campeggio o negli interventi di modifica o ampliamento dello stesso.

Nota all'articolo 7

- Per il decreto del Presidente della Provincia n. 21-111/Leg. del 2002, vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 20 del citato DPP n. 21-111/Leg. del 2002 recita ora:

"Art. 20
Individuazione dei casi di grave irregolarità

1. Tra le gravi irregolarità di ordine tecnico amministrativo previste dall'articolo 15, comma 1 ter, della legge provinciale rientra la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 12, commi 1, 2bis e 2ter."